CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

# Art. 4

## COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

*Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.*

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 18

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale |
| Estremi | Legge 16 luglio 1914, n. 679 |
| Capo | I — Insegnanti e capi d'Istituto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-4-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it